

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/06/2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/02/2019 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/04/2023

Le ultime modifiche sono evidenziate in grassetto

INDICE

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1	Scopo e campo di applicazione	pag. 1
Art. 2	Zone d'utenza	n n o a 1
Art. 3	Condizioni della fornitura	ກາດ
Art. 4	Tipo di fornitura	
Art. 5	Metodo di somministrazione	pag. 3
Art. 6	Prelievi abusivi e divieti	pag. 4
=	CAPO II - ASPETTI TECNICI	_
Art. 7	Caratteristiche tecniche degli allacciamenti	pag. 5
Art. 8	Condizioni di allacciamento	pag. 5
Art. 9	Contatori	pag. 6
Art.10	Utenze raggruppate - condomini	pag. 7
Art.11	Gruppo contatore	pag. 7
Art.12	Variazione del diametro del contatore	pag. 8
Art.13	Spostamento del contatore	pag. 8
Art.14	Impianti interni	pag. 9
	CAPO III - ZONE EXTRAURBANE	
Art.15	Comparti e reti di distribuzione	pag. 10
Art.16	Allaccio nuovi utenti.	pag. 11
		F - O
	CAPO IV - CONCESSIONI	
Art. 17	Tipologia delle concessioni	pag. 12
Art. 18	Titolare della concessione	pag. 12
Art. 19	Richiesta di concessione	naori⊀
Art. 20	Stipulazione del contratto di concessione	pag. 13
Art. 21	Decorrenza della concessione	pag. 14
Art. 21 bis	Voltura del contratto	pag. 14
Art. 22	Durata del contratto	pag. 14
Art. 23	Revoca della concessione	pag. 16
Art. 24	Concessione temporanea	pag. 16
	CARO V. LETTURATIONE E EATTURATIONE	
۸ ۲۰۰ ع ۲	CAPO V - LETTURAZIONE E FATTURAZIONE	nog 17
Art. 25	Letture dei contatori e fatturazione	
Art. 26 Art. 27	Modalità di pagamento	
Art. 27 Art. 28	Indennità di mora	pag. 18
	Sospensione erogazione acqua per morosità revoca-riattivazione	pag. 18
Art. 29	Prova e sostituzione del contatore	
Art. 30	Bocche antincendio	
Art. 31	Ricorsi	
Art. 32	Tariffe	
Art. 33	Norma transitoria	pag. 20
Art. 34	Schema di contratto e modulistica	
Art. 35	Entrata in vigore del regolamento e pubblicazione	pag. 21

CAPO VI - BONUS IDRICO

Art. 36	Ambito dell'applicazione	pag. 22
Art. 37	Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione	pag. 22
Art. 38	Soggetti beneficiari	pag. 22
Art. 39	Quantificazione del bonus idrico	pag. 22
Art. 40	Presentazione della domanda del bonus sociale idrico	pag. 23
Art. 41	Erogazione del bonus sociale idrico	pag. 23
Art. 42	Periodo di validità del bonus idrico ed erogazione	pag. 23
	CAPO VII - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	
Art. 43	Morosità pregresse servizi idrici	pag. 24

CAPO I CONDIZIONI GENERALI

ART. 1

Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, all'interno del territorio comunale, la gestione della risorsa acqua nel rispetto delle leggi vigenti in materia, perseguendone e favorendone l'uso razionale e il massimo risparmio.

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale, considerato che l'acqua è un bene limitato ed essenziale per la collettività, è la corretta gestione dei processi di approvvigionamento, potabilizzazione, controllo, distribuzione e depurazione.

ART. 2

Zone d'utenza

- 1. Il territorio Comunale, solo ai fini del servizio idrico, è diviso in quattro tipologie che individuano delle zone di utenza, riportate nell'allegata cartografia che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento, di seguito elencate:
- a) centro abitato;
- b) zona ad insediamento produttivo;
- c) zona climatica;
- d) zone extraurbane.
- 2. Il servizio di erogazione dell'acqua sarà effettuato servendo e soddisfacendo le zone di utenza secondo il seguente ordine di priorità:
- a) centro abitato;
- e parimenti b)- c)- d);
- è consentita, altresì, l'erogazione dell'acqua ai fabbricati ove il terreno di pertinenza, confina con strade pubbliche di delimitazione esterna delle zone di utenza.
- 3. Le zone d'utenza potranno essere modificate, su proposta dell'UTC, con delibera del Consiglio Comunale, nel presupposto che siano dimostrate la disponibilità della risorsa anche

attraverso la sua razionalizzazione e la fattibilità tecnica ed economica dell'estensione della rete.

ART. 3

Condizioni della fornitura

- 1. Il Comune di Castelbuono fornisce acqua potabile esclusivamente nel proprio territorio, nei limiti delle disponibilità della risorsa e delle possibilità tecniche, con regolari contratti di fornitura.
- 2. Il Comune non offre alcuna garanzia circa la composizione (durezza) dell'acqua e la regolarità della pressione d'esercizio.
- 3. In caso di necessità, derivanti da calamità naturali, siccità, danni rilevanti alla rete ed eventi gravi non prevedibili, con ordinanza del Sindaco, le concessioni d'acqua potranno essere limitate o sospese.
- 4. Gli utenti non potranno reclamare alcun indennizzo per le interruzioni dell'erogazione che si dovessero verificare per carenza d'acqua, per causa di forza maggiore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti. Prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata, che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati con i mezzi ritenuti opportuni dall'Amministrazione.

ART. 4 Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per civili abitazioni residenti;
- b) forniture per civili abitazioni-non residenti;
- c) forniture per attività produttive, artigianali, industriali, commerciali;
- d) forniture straordinarie a carattere temporaneo;
- e) fornitura di acqua a mezzo di autobotte comunale, che disciplina la fornitura di acqua come di seguito elencato:
- 1. il servizio si prefigge di alleviare i disagi della cittadinanza, in situazione di scarsità, quando l'erogazione avviene per poche ore al giorno ed esclusivamente in zone del territorio servite dalla rete idrica comunale;

- 2. il servizio non prevede la fornitura dell'acqua per uso irriguo e verrà effettuato a favore di privati cittadini in regola con vigenti norme urbanistiche e con il pagamento di tributi locali;
- 3. il servizio di fornitura dell'acqua, mediante autobotte, sarà effettuato dal Comune a seguito di istanza redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi e avente in allegato attestazione di avvenuto versamento, presentata dall' utente al protocollo comunale;
- 4. l'utente pagherà il contributo per la fornitura d'acqua in base alla fascia di competenza rilevata al momento della fornitura;
- 5. i punti di consegna della fornitura devono essere accessibile tramite strade carrabili idonee ed adeguate al transito dell'autobotte comunale;
- 6. Il servizio è subordinato alla effettiva disponibilità di acqua nella rete idrica comunale e dal buon funzionamento dell'autobotte. Cause di forza maggiore esonerano il comune dalla fornitura del servizio, anche in presenza di avvenuto versamento che, sarà restituito al versante;
- 7. prevedere apposito capitolo sia in entrata per i ricavi che in uscita per i costi, da classificare come "altre attività idriche" per la gestione del servizio a mezzo di autobotte comunale;
- 8. in sede di istituzione tariffaria, si allega il relativo prezziario.

ART. 5

Metodo di somministrazione

I consumi dell'acqua sono rilevati mediante apparecchi contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal DPR 23 agosto 1982 n. 854, che recepisce la direttiva comunitaria n. 75/33.

Le eventuali erogazioni esistenti a bocca libera, per il solo servizio antincendio, saranno progressivamente trasformate in erogazioni a contatore.

Il contatore delimita la proprietà degli impianti comunali da quella degli impianti privati.

Per ogni unità abitativa può essere rilasciata una sola concessione.

Per gli usi produttivi la fornitura di acqua potabile è assicurata con la concessione di una singola presa per ogni attività produttiva.

Una stessa concessione non può essere destinata a più usi.

ART. 6

Prelievi abusivi e divieti

Si intendono abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore e quelli a valle qualora si faccia un uso diverso da quello stabilito contrattualmente.

E' vietato al concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua da altri anche a titolo gratuito.

E' altresì vietato:

- applicare alle bocche delle pubbliche fontane tubi di gomma o di altro materiale;
- prelevare acqua dagli impianti di innaffiamento stradale dei pubblici giardini ecc. se non alle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinati;
- prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per l'uso cui sono destinate;
- collegare direttamente apparecchi aspiranti alle diramazioni della concessione;
- utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se dello stesso proprietario, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
- utilizzare le condutture dell'impianto idrico per la messa a terra di apparecchi, impianti elettrici e telefonici;
- il riflusso nella rete comunale di sostanze estranee o di acqua di qualsiasi natura.

Il prelievo per uso antincendio dagli impianti precedentemente elencati non è considerato abusivo.

I prelievi abusivi e la manomissione dei sigilli apposti dal Comune, saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

CAPO II ASPETTI TECNICI

ART. 7

Caratteristiche tecniche degli allacciamenti

Il Comune all'atto della concessione, determina il punto di allacciamento alla rete idrica comunale, il diametro della diramazione del contatore in relazione al consumo massimo richiesto ed entro i limiti della potenzialità dei propri impianti. Prescrive inoltre il tracciato delle condotte di allacciamento, l'ubicazione del contatore come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati.

Il Comune garantisce il regolare afflusso dell'acqua fino alla quota del contatore, che dovrà essere ubicato nella parte esterna dell'area di pertinenza dell'immobile a quota terreno, direttamente ispezionabile dalle sedi viarie e strade pubbliche dell'edificio posto a piano terra.

ART. 8

Condizioni di allacciamento

Sono a cura del Comune ed a spese dell'utente o eseguite direttamente dall'utente, con le modalità stabilite con deliberazione di Giunta municipale, i lavori di scavo, di ripristino della pavimentazione e la collocazione dei tubi nel tratto compreso tra il punto di allacciamento alla rete ed il contatore.

Rimangono altresì di esclusiva competenza del Comune i lavori di allacciamento della rete di collegamento alla condotta principale nonché la collocazione del contatore. L'erogazione sarà possibile solo dopo che il Comune constaterà con apposito verbale redatto dall' U.T.C., l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Realizzato l'allacciamento, la rete idrica a monte del contatore, diventa di proprietà del Comune che ne assume la manutenzione.

Nelle zone d'utenza b) c) e d) di cui all'art. 2 e dove possibile anche all'interno del centro abitato, all'origine delle diramazioni saranno collocati un rubinetto di chiusura sigillabile e un chiusino stradale, la cui chiave sarà custodita dai fontanieri comunali.

Nel caso che la condotta di allacciamento ricada in proprietà privata, sarà consentito l'accesso al personale incaricato dal Comune, onde effettuare eventuali manovre per l'esercizio della rete e le manutenzioni che si riterranno necessarie;

Il proprietario del fondo, inoltre si impegna a non piantare alberi di alto fusto nelle immediate vicinanze delle condotte.

Qualora per eseguire la somministrazione dell'acqua sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo.

Ogni nuovo allacciamento alla rete principale sarà riportato, a cura dell'UTC nella mappa della rete idrica comunale.

Nel caso che il concessionario o il proprietario dell'immobile, a causa di trasformazioni o ricostruzioni, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. I suddetti lavori devono essere preventivamente autorizzati dall'UTC e verificati dallo stesso ufficio ad ultimazione degli stessi.

ART. 9 Contatori

I contatori per la misura dei volumi d'acqua erogati, saranno forniti dal Comune o dal privato.

L'apparecchio misuratore deve essere collocato, secondo le indicazioni dettate dall'UTC, in apposito vano prospiciente il suolo pubblico direttamente accessibile dall'esterno. In casi particolari, ove ciò non sia tecnicamente possibile, il contatore può essere collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico o in altro luogo idoneo e comunque di facile accesso al personale.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e a spese del Comune.

La sostituzione del contatore sarà fatta alla presenza del concessionario, o di un suo incaricato che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura finale del vecchio.

Il Comune comunque si riserva di provvedere d'ufficio se alla data concordata, il concessionario o chi per lui, non sia presente.

I contatori sono piombati a cura del Comune per impedirne la manomissione.

ART. 10

Utenze raggruppate - condomini

Nei condomini nei quali la distribuzione dell'acqua alle singole unità immobiliari avvenga attraverso serbatoi centralizzati, gli impianti devono essere dotati di un contatore generale, di diametro adeguato, da istallarsi immediatamente prima della presa di adduzione del serbatoio medesimo. Per ogni singola unità immobiliare, inoltre, verrà istallato il relativo contatore.

Le letture del contatore generale e quelle dei contatori delle singole utenze saranno effettuate contemporaneamente. La somma del consumo delle varie utenze deve corrispondere al consumo del contatore generale.

Eventuali differenze in eccedenza rilevate dal contatore generale, ove superiori al 5%, saranno addebitate al titolare del contratto del contatore generale, alla più alta tariffa prevista per le utenze allacciate all'impianto.

I contatori a servizio delle singole utenze, di norma, dovranno essere installati in prossimità del serbatoio centralizzato e in accordo a quanto previsto all'art.9.

ART. 11

Gruppo contatore

Il gruppo contatore, distinto per utenze di cui all'art.2 extraurbane, dovrà essere costituito dalle seguenti apparecchiature, installate secondo l'ordine appresso indicato, procedendo dall'esterno verso l'interno:

Utenze di cui al punto a) dell'art.2:

- Rubinetto di arresto
- 2 Valvola di chiusura
- Eventuale valvola di sfiato
- Eventuale riduttore di pressione
- 5 Contatore a lettura diretta (da 10.000 o 100.000)

- 6 Valvola di chiusura
- 7 Valvola di ritegno

Utenze di cui ai punti b), c), d) dell'art.2:

- 1 Rubinetto di arresto
- 2 Rubinetto idrometrico con sigillo
- 3 Valvola di chiusura
- 4 Eventuale riduttore di pressione completo di manometro
- Eventuale valvola di sfiato
- 6 Contatore a lettura diretta (da 10.000 o 100.000)
- 7 Valvola di chiusura
- 8 Valvola di ritegno

La fornitura e collocazione del suddetto materiale ad eccezione del contatore, è a carico dell'utente. Allo scopo di proteggere il contatore l'UTC può imporre l'istallazione della valvola riduttrice di pressione.

ART. 12

Variazione del diametro del contatore

Qualora l'utente chieda un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, il Comune procederà alla sostituzione previo pagamento delle spese previste dalle tariffe in vigore.

Il Comune, qualora non ritenga il contatore in opera di diametro adeguato al consumo, ne può disporre la sostituzione a proprie spese dandone comunicazione all'utente.

ART. 13

Spostamento del contatore

Per particolari esigenze l'utente potrà richiedere lo spostamento del contatore, che verrà eseguito, una volta esaminata la richiesta, dai dipendenti comunali o dall'utente con la supervisione del fontaniere comunale. Le relative spese, compreso il sopralluogo, saranno a carico dell'utente in base alle tariffe in vigore.

Per motivate esigenze tecniche o di lettura e verifica, che comportino la necessità di adeguamento della localizzazione del contatore esistente a quanto previsto dall'art. 9 il Comune potrà provvedere, a proprie spese, allo spostamento del contatore dandone tempestiva comunicazione all'utente che dovrà provvedere a sue spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione.

ART. 14 Impianti interni

Fanno parte dell'impianto interno tutte le tubazioni, gli apparati e i dispositivi installati a valle del contatore.

L'impianto interno, a cura e spese dei proprietari o di chi ne ha titolo, deve essere realizzato a regola d'arte, con certificazione rilasciata dall'artigiano impiantista, secondo le norme vigenti, e mantenuto in perfetto stato di efficienza. Esso, inoltre, dovrà essere adeguatamente protetto dagli eventuali innalzamenti di pressione che si dovessero verificare nella rete idrica comunale.

Il titolare della concessione è tenuto a far riparare immediatamente ogni guasto dell'impianto interno. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti interni, da qualunque causa prodotti, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere di danni a persone o cose che ne potessero derivare.

Il Comune può procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla verifica degli impianti interni per controllarne le condizioni, la regolarità di funzionamento e il rispetto dei termini contrattuali.

Qualora gli incaricati del Comune constatino il non rispetto del presente regolamento ne daranno avviso scritto agli utenti che dovranno provvedere alla regolarizzazione dell'impianto entro il termine perentorio di cinque giorni, pena la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

In caso di opposizioni a tali operazioni, il Comune può provvedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche di cui sopra e al riscontro del rispetto del presente regolamento.

CAPO III ZONE EXTRAURBANE

ART. 15

Comparti e reti di distribuzione

Nelle zone extraurbane possono realizzarsi reti di distribuzione in seguito alla richiesta da parte di gruppi di utenti che presentino apposita domanda. All'interno delle zone extraurbane sono individuati dei comparti tecnici, definiti, in relazione alle caratteristiche morfologiche del terreno, delimitati prevalentemente da strade esistenti ed individuati ciascuno con un numero crescente.

Le reti di distribuzione principale possono essere realizzate dal Comune o, ove le risorse finanziarie non lo consentano, dal gruppo di utenti.

Pertanto avremo i seguenti casi:

- a Rete di distribuzione realizzata dal Comune;
- b Rete di distribuzione realizzata dal gruppo di utenti.

a - Rete di distribuzione realizzata dal Comune

Su direttiva dell'Amministrazione Comunale, previo accertamento della copertura finanziaria, può essere disposto la realizzazione di una rete di distribuzione a servizio di una zona del territorio comunale.

Per la realizzazione della rete principale è necessario predisporre un progetto esecutivo comprensivo di computo metrico estimativo dettagliato redatto dall'U.T.C.

b - Rete di distribuzione realizzata dal gruppo di utenti.

Per la realizzazione della rete principale, il gruppo di utenti che si costituisce in associazione volontaria e/o di scopo, deve presentare un progetto esecutivo, redatto conformemente alla legge 109/94 e succ. mod. ed int., da sottoporre a cura del Comune e con spese necessarie a carico dei richiedenti, agli organi competenti per l'approvazione (AUSL, UTC, etc.), oltre al piano finanziario delle spese da sostenere ed allo schema di convenzione, che devono essere approvati dal Consiglio Comunale ai fini di svolgere con pienezza le funzioni di indirizzo e di

controllo, insieme ad una relazione dell'U.T.C., che verifichi la fattibilità tecnica e la sussistenza effettiva della risorsa idrica. La suddetta convenzione ha una durata di 15 anni.

L'U.T.C. avrà cura di vigilare sullo svolgimento dei lavori e l'erogazione sarà possibile solo dopo che il tecnico incaricato e/o il direttore dei lavori avrà predisposto l'apposito verbale, nel quale dichiara sotto la propria responsabilità, che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte e dopo che sarà collaudata l'opera a cura dell'U.T.C.

Il gruppo di utenti, ultimati i lavori, dovrà presentare un piano dettagliato delle spese sostenute, nonché le quote di partecipazione spettanti a ciascun utente facente parte del gruppo.

Realizzata e collaudata, la rete principale, diventa di proprietà del Comune che ne assume la manutenzione.

In entrambi i casi, a) e b), le spese per gli allacci secondari, qualora non siano stati previsti nella costruzione della rete principale, sono a totale carico del gruppo di utenti e le condizioni di allacciamento sono le stesse stabilite dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento.

ART. 16 Allaccio nuovi utenti

La nuova utenza viene rilasciata con le modalità previste dai precedenti artt. 7, 8 e 9 a partire dal punto di allaccio più idoneo stabilito ad insindacabile giudizio dall'U.T.C.

Nel caso che il punto di allaccio interessi la rete realizzata dall'associazione di un gruppo di utenti, titolari di convenzione non scaduta di cui al precedente art. 15, il rilascio della nuova utenza avviene alle seguenti condizioni:

- 1. il nuovo utente entra a far parte del suddetto gruppo di utenti;
- 2. dovrà sottostare a tutte le norme e gli obblighi previsti dal presente regolamento, nonché alla convenzione precedentemente stipulata tra il gruppo di utenti ed il Comune;
- 3. nel caso in cui la rete di distribuzione sia stata realizzata dal gruppo di utenti, il nuovo richiedente dovrà corrispondere al gruppo stesso la quota di partecipazione così come risulta dal piano spese presentato, ricalcolata in seguito al nuovo allaccio.

CAPO IV CONCESSIONI

ART. 17

Tipologia delle concessioni

Le concessioni sono continue o temporanee. Sono continue le concessioni per gli edifici di civile abitazione, per i locali pubblici, per le attività imprenditoriali (industriali, artigianali, commerciali, servizi, ecc.).

Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

Possono essere rilasciate concessioni d'acqua per usi agricoli e/o zootecnici, esclusa l'irrigazione. Per tali concessioni si applicheranno le norme regolamentari previste per le concessioni continue.

ART. 18 Titolare della concessione

Utenze singole: la concessione è rilasciata al proprietario o alla persona o a chi detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale avviene l'utilizzo dell'acqua.

Utenze raggruppate: le concessioni vengono rilasciate ai singoli condomini. All'amministratore pro-tempore del condominio, o a persona a tal fine autorizzata viene intestato il contatore generale di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Utenze temporanee: la concessione può essere intestata al titolare della licenza, della concessione edilizia, al titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori o al titolare della richiesta avanzata negli altri casi.

Utenze per attività produttive: la concessione verrà intestata alla persona fisica o giuridica che esercita l'attività produttiva.

Qualsiasi variazione nella titolarità dell'utenza dovrà essere comunicata al Comune al fine di procedere alla voltura o al rilascio della concessione a favore del nuovo soggetto che abbia la titolarità o la disponibilità dell'immobile. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto, sia il precedente concessionario.

Il concessionario si impegna, altresì, a comunicare al Comune ogni variazione delle condizioni dichiarate all'atto della stipula del contratto.

ART. 19

Richiesta di concessione

Per ogni concessione o per la voltura di un'utenza, dovrà essere presentata domanda redatta su apposito modulo fornito dal Comune.

La domanda dovrà contenere:

- generalità del titolare della concessione e sua residenza o sede legale se trattasi di persone giuridiche;
- il codice fiscale o partita IVA;
- i dati catastali identificativi degli immobili;
- il titolo del richiedente la concessione (proprietario, affittuario, amministratore, legale rappresentante, altro);
- l'uso per cui è richiesta la concessione indicando l'attività svolta nel caso di uso non domestico;
- la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua.

La domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, con la quale a seconda dei casi si attesti:

la regolarità dell'immobile con le norme urbanistiche e/o in materia di condono edilizio.

A seguito, della domanda di concessione verrà eseguito a cura dell'UTC un sopralluogo al fine di dettare le condizioni tecniche per l'esecuzione del nuovo allaccio.

ART. 20

Stipulazione del contratto di concessione

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su modulo predisposto dal Comune.

Nel caso di utenze raggruppate il contratto relativo al contatore generale dovrà essere stipulato a nome dell'amministratore pro-tempore del condominio o, per gli edifici non costituenti condominio, da uno dei fruitori su delega scritta degli altri che saranno comunque tenuti in solido. Tale contratto vincolerà, senza che occorra modifica di sorta, sia

gli eventuali nuovi utenti che gli eventuali subentranti. La stipula del contratto del contatore generale non comporterà pagamenti di diritti di segreteria, essendo questi riscossi in sede di stipula dei contratti delle singole utenze; comporta solo l'iscrizione a ruolo per il canone di manutenzione nonché per l'eventuale eccedenza di cui all'art. 10.

Le spese di contratto e consequenziali si intendono a carico del concessionario.

All'atto della stipula del contratto verrà consegnata copia delle tariffe in vigore. Il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione e di accettare il regolamento comunale.

ART. 21

Decorrenza della concessione

La concessione decorrerà dalla data di stipula del contratto.

ART. 21 BIS VOLTURA DEL CONTRATTO

- Nel caso di cessione a qualunque titolo dell'uso dell'immobile nel quale è effettuata la fornitura dell'acqua, il cliente deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ente, affinchè provveda alla lettura e chiusura del contatore, nonché alla fatturazione dell'acqua utilizzata dal cliente.
- 2. L'utente cessante, sino all'avvenuta voltura del contratto vigente, è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali, deve effettuare i pagamenti delle bollette addebitate e risponde dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa, ai materiali e dagli apparecchi di proprietà del comune.
- 3. L'utente subentrante ha l'obbligo di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 19.
- 4. Per gli eventuali debiti pregressi relativi alla stessa presa d'acqua, l'Ente dovrà rivalersi soltanto sull'utente cessante e sugli eventuali responsabili solidali, senza alcuna pretesa nei confronti del subentrante.
- 5. Qualora il comune venga comunque a conoscenza della titolarità dell'utenza, senza avviso da parte degli utenti, inviterà il subentrante a regolarizzare la sua posizione, entro il termine di venti giorni, con la voltura del contratto d'utenza, pena, in caso contrario, la cessazione del contratto vigente e la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

ART. 22 Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide comunque col 31 dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto viene

stipulato. Il contratto, ad eccezione delle concessioni temporanee, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta all'ente, che provvederà al rilievo del consumo ed alla chiusura o rimozione del contatore; rimangono a carico degli utenti i debiti già maturati e le fatture già emesse al momento del recesso e quella della chiusura. La richiesta di chiusura del servizio viene accolta solo in seguito al pagamento integrale delle fatture scadute e ancora non saldate. In mancanza di comunicazione scritta per il recesso dal contratto i clienti titolari restano direttamente responsabili verso l'Ente del corrispettivo dovuto per consumi di acqua quota fissa ecc. di chi utilizza il servizio.

Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti ad avvisare entro due mesi il Comune dell'avvenuto decesso e provvedere alla voltura del contratti. In mancanza, il precedente contratto s'intenderà risolto e l'erogazione dell'acqua verrà sospesa. Gli eredi inoltre sono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dal titolare deceduto. Le modifiche del contratto vengono effettuate su richiesta di chi ne ha titolo, senza oneri di voltura, solo nei casi di parentela in linea retta; negli altri casi la voltura avverrà secondo le tariffe riportate nell'allegato A) del presente regolamento.

In caso di nomina di un nuovo Amministratore di Condominio lo stesso deve subentrare nel contratto con il Comune mediante presentazione del verbale assembleare recante la sua nomina senza oneri di voltura.

Nel caso in cui il Comune venisse a conoscenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente articolo si provvederà, in assenza di regolarizzazione entro 30 gg. a seguito di diffida, alla sospensione dell'erogazione.

Le volture dell'utenza a favore del subentrante, fermo restando la presentazione della documentazione prevista dall'art.20, possono avvenire solo quando non vi è modifica del tipo di fornitura definito dall'art.4. In caso di modifica, invece, si procederà alla stipula di un nuovo contratto.

Le istanze di voltura saranno istituite direttamente senza ulteriori verifiche tecniche e l'Ufficio competente provvederà alla stipula del nuovo contratto.

ART. 23

Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per morosità ovvero per inosservanza, da parte del concessionario, delle norme del presente regolamento. In tutti i casi di revoca, il Comune procederà alla rimozione o alla sigillatura del contatore.

ART. 24

Concessione temporanea

Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico, per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque per tutte le erogazioni a carattere saltuario.

Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue. Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti particolari condizioni, per la durata massima di un anno eventualmente rinnovabile su richiesta dell'interessato opportunamente motivata:

- a. l'acqua sarà misurata da un contatore installato a spese del richiedente e fornito dal Comune:
- b. il richiedente, oltre alle dichiarazioni e alle documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione per l'eventuale occupazione del suolo pubblico e l'autorizzazione relativa all'attività per la quale richiede la concessione. Dovrà inoltre presentare l'eventuale autorizzazione allo scarico rilasciata dall'USL competente.
- c. il richiedente dovrà indicare il presunto consumo annuale e la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;
- D. per l'attivazione della concessione temporanea il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale pari all'importo corrispondente a 300 mc. da conguagliarsi in base al consumo effettivo accertato al momento della cessazione.

È inoltre ammesso il rilascio di concessione temporanea alle condizioni di cui ai commi precedenti per le attività produttive con punto di erogazione assegnato in prossimità dei serbatoi comunali, qualora non sia possibile accertare la fattibilità tecnica nel punto dove viene svolta l'attività produttiva.

CAPO V LETTURAZIONE E FATTURAZIONE

ART.25

Letture dei contatori e fatturazione

Le letture dei contatori e le fatturazioni dei consumi avverranno, di norma, almeno due volte l'anno. In ogni caso sulle bollette, verrà indicato il periodo cui si riferiscono i consumi.

Il Comune ha comunque facoltà di fatturare consumi "presunti" sulla base di consumi medi dell'utenza. Il conguaglio avverrà nella successiva fattura.

Qualora i consumi presunti si discostano sensibilmente dai consumi reali, l'utente può comunicare prima della fatturazione al Comune la lettura del contatore eseguita direttamente. La fatturazione avverrà in base alla lettura dichiarata salvo eventuale verifica e conguaglio.

Per i contatori trovati privi di piombatura, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, i consumi verranno fatturati alla tariffa più alta. Le fatture e qualsiasi altra comunicazione, verranno inviate all'indirizzo dichiarato dal contraente all'atto di stipula del contratto, della richiesta di volturazione o della comunicazione di cambio indirizzo.

Se il contatore dovesse risultare illeggibile verranno fatturati consumi presunti, a partire dall'ultima lettura, sulla base di consumi medi dell'utenza.

E' consentita l'autolettura nelle modalità definite all'interno della Carta del Servizio Idrico Integrato.

ART. 26

Modalità di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini indicati nella bolletta/fattura nei modi seguenti:

- a. direttamente presso la tesoreria comunale;
- b. presso tutti gli uffici postali solo ed esclusivamente su bollettino di c/c appositamente predisposto e fornito dal Comune;
- c. presso istituto di credito debitamente autorizzato;

d. in casi particolari ed eccezionali, il Comune, con decisione motivata, potrà consentire pagamenti rateizzati nel rispetto del regolamento di contabilità. Saranno a carico dell'intestatario gli interessi legali derivanti dalla rateizzazione della bolletta.

ART. 27 Indennità di mora

In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza che saranno addebitati all'utente nella rata successiva, calcolati in base al tasso legale di sconto in vigore alla data di scadenza del pagamento e in ragione d'anno.

ART. 28 Sospensione erogazione acqua per morosità Revoca - Riattivazione

Nel caso che il mancato pagamento si protrae oltre trenta giorni la scadenza indicata nella bolletta, il Comune procede con un primo sollecito attraverso la notifica di un "avviso bonario", al quale dopo ulteriori trenta giorni seguirà un preavviso di limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato). Decorsi i successivi quindici giorni dal precedente preavviso senza aver riscosso l'importo della fattura, il Comune ha diritto di procedere alla sopradetta limitazione dell'erogazione. Tutte le spese di notifica sono a carico dell'utente.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino.

Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere, oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura fissati dalle tariffe in vigore. Trascorsi trenta giorni dalla limitazione dell'erogazione dell'acqua senza che si sia provveduto a saldare la morosità, la fornitura verrà sospesa. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla sospensione, la concessione verrà revocata e verranno attivate le procedure intimative ed ingiuntive per il recupero delle somme di cui sopra.

La fornitura idrica non è sospendibile, anche in presenza di morosità, in taluni casi disciplinati dall'AEEGSI con la deliberazione 87/2013, secondo la quale "i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di

servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio". La Carta del Servizio Idrico disciplina la morosità fissando la procedura e i tempi del recupero del credito.

ART. 29

Prova e sostituzione del contatore

Il titolare può richiedere la prova di funzionamento del contatore.

La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina alla presenza del concessionario stesso o di un suo incaricato.

Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno. In tale caso le spese di verifica, secondo le tariffe in vigore, saranno a carico dell'utente e gli verranno addebitate nella bolletta successiva. Nel caso che l'errore di misura del contatore risulti superiore al 5% in più o in meno, le spese saranno a carico del Comune e l'ultima fattura emessa verrà ricalcolata tenendo conto dell'errore riscontrato.

I conguagli relativi verranno apportati (di norma) sulla bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova.

ART. 30

Bocche antincendio

Le bocche antincendio dovranno essere dotate di apposito contatore. L'acqua prelevata dalle bocche deve essere utilizzata solo per uso antincendio.

Una volta l'anno il Comune provvederà alla lettura dei contatori e, per quanto riguarda la fatturazione, procederà come segue:

- al momento del contratto dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a duecento metri cubi a tariffa base;
- nel caso di incendio l'utente dovrà dare immediata denunzia al Comune e produrre la documentazione;

- i consumi misurati dal contatore e non dovuti ad incendio, o riferito ad incendio non denunziato, verranno fatturati alla tariffa più elevata.

Le bocche antincendio, non di proprietà comunale, sprovviste di contatore, devono essere progressivamente adeguate, a quanto previsto dal presente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

ART. 31 Ricorsi

L'UTC valuterà i ricorsi inoltrati dagli utenti per presunte irregolarità di fornitura, letturazione, fatturazione, ecc. ed è tenuto entro il termine tassativo di giorni 45 a dare comunicazione scritta al ricorrente.

ART. 32 Tariffe

I criteri di determinazione delle tariffe sono riportati nell'allegato "A" del presente regolamento che ne fa parte integrante sostanziale. La determinazione delle tariffe aggiornate in armonia e nel rispetto delle leggi vigenti, sarà effettuata annualmente contestualmente all'approvazione del bilancio, avendo come obiettivo la copertura del costo del servizio, il quale è determinato tenendo conto delle opere, degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere di captazione, adduzione e distribuzione.

Gli Enti che svolgono, gratuitamente e sistematicamente, attività quali servizi docce, dormitori, mense, per finalità esclusivamente sociali verso pellegrini e gruppi di giovani destinato all'uso specificato, godranno dell' abbattimento del 50% calcolato sulla tariffa già prevista per uso non domestico.

ART. 33

Norma transitoria

Nelle more dell'entrata a regime delle norme relative all'applicazione delle tariffe il Comune procederà a tutti gli adempimenti necessari per l'applicazione della norma regolamentare anche attraverso l'aggiornamento dei contratti vigenti senza alcun onere aggiuntivo per l'utenza tranne per i contratti scaduti che dovranno essere rinnovati.

I seguenti articoli:

- art. 8 comma 1;
- art. 9 comma 1;
- art. 11 ultimo comma limitatamente alle parole "ad eccezione del contatore";
- art. 12;

entreranno in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Nelle more dell'entrata in vigore delle suddette norme, l'Amministrazione Comunale si attiverà, su proposta degli uffici competenti, per l'istituzione dei necessari capitoli di spesa per la gestione del servizio.

Le autorizzazioni temporanee in atto esistenti dovranno essere adeguate a quanto stabilito negli art. 17 e 24 entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

ART. 34

Schema di contratto e modulistica

Lo schema del contratto, l'istanza, nonché la modulistica necessaria sarà approvata con separato atto a cura del Dirigente dell'UTC.

ART. 35

Entrata in vigore del regolamento e pubblicazione

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti, abroga tutte le norme regolamentari preesistenti, ed entrerà in vigore il 1° giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio ad eccezione dell'art. 33 e dell'allegato "A" relativo alle tariffe che entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Esso deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura di acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Ai fini della trasparenza, il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune, attraverso cui gli utenti potranno essere tempestivamente aggiornati di eventuali variazioni e comunicazioni

CAPO VI BONUS IDRICO

ART. 36

Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina le modalità operative di erogazione dell'agevolazione tariffaria definita "bonus idrico" relativa alla fornitura del servizio idrico integrato nell'abitazione di residenza a copertura di spese sostenute per consumi idrici, a favore di utenti domestici in condizione di disagio economico, residenti nel Comune di Castelbuono.

ART. 37

Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione

In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, i Comuni sono competenti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie destinate alle persone in condizioni di disagio economico.

ART. 38

Soggetti beneficiari

Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:

- a. gli utenti domestici diretti, ovvero gli utenti titolari di un contratto di fornitura idrica;
- b. gli utenti domestici indiretti, ovvero gli utenti non direttamente intestatari di un contratto di fornitura idrica, cioè utenze condominiali o comunque plurime con un unico contatore.
- I beneficiari del bonus idrico devono inoltre appartenere a queste caratteristiche:
- a) ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore € 8.107,50
- b) ad un nucleo familiare con più di tre figli a carico e indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00.

ART. 39

Quantificazione del bonus idrico

Si tratta di uno sconto in bolletta, calcolato come contributo per ogni componente della famiglia disagiata corrispondente al quantitativo di acqua corrispondente al minimo vitale rapportato all'anno solare e moltiplicato per la tariffa agevolata; in sostanza dal 18,5 mc/anno per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per la tariffa agevolata del bacino tariffario corrispondente. Il bonus calcolato nel seguente modo

B1=T*18,25*i

dove:

B1 è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

T è la tariffa agevolata (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

In caso di morosità pregressa per utenti diretti, la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata può essere trattenuta dall'Ente gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

ART.40

Presentazione della domanda del bonus sociale idrico

Ai fini dell'ammissione al bonus sociale idrico, l'utente diretto o indiretto interessato deve presentare apposita richiesta (vedi allegato A): modulo richiesta bonus idrico. Successivamente alla richiesta e alle verifiche effettuate dal comune, l'utente interessato riceverà dal proprio comune la comunicazione di ammissione o di non ammissione al bonus

ART. 41

sociale idrico.

Erogazione del bonus sociale idrico

Il bonus sociale idrico è riconosciuto dall'ente gestore mediante la decurtazione dell'importo corrispondente al bonus spettante sulla fattura idrica il cui consumo si riferisce, calcolato secondo le modalità di cui all'art 39 del presente regolamento.

Art.42

Periodo di validità del bonus idrico ed erogazione

Il bonus idrico ha la validità annuale e viene erogato nel corso dell'anno successivo alla richiesta. In caso di cessazione dell'utenza il bonus idrico integrativo verrà erogato in un'unica soluzione nella bolletta di conguaglio di chiusura dell'utenza.

CAPO VII DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.43

Morosità pregresse servizi idrici

La clausola in esame MOROSITA' PREGRESSE SERVIZI IDRICI è relativa alla richiesta di pagamento delle morosità pregresse per la richiesta di nuovo allaccio o per la voltura dell'utenza del servizio idrico. L'ufficio idrico subordina in maniera generalizzata la richiesta di voltura o nuova utenza idrica al previo pagamento o dimostrazione, da parte dell'utente richiedente, delle morosità pregresse e non ancora prescritte relative a consumi idrici precedenti di utenze a lui intestate.

